

Norme & Tributi

Più tempo per i controlli soluzioni versamenti rinviati

EMERGENZA COVID-19

FISCO



Con le modifiche alla cura Italia la proroga dei termini vale solo per alcune imposte

Abrogata la proroga di due anni a beneficio degli enti impositori

Antonio Iorio

Proroga dei termini di accertamento solo per determinati tributi e limitatamente al periodo di differimento dei versamenti delle imposte. È quanto sembra emergere dall'emendamento al Dc Italia che, abrogando, condivisibilmente, la proroga biennale dei termini di accertamento rischia di generare parecchie difficoltà applicative. Vediamo i motivi. L'articolo 67 del Dl 18/2020 (comma 4) ha previsto l'applicazione dell'articolo 12 del Dlg 159/2015 con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. Tale disposizione è composta da 3 commi che disciplinano:

- la sospensione dei termini degli uffici per accertamento, controllo, con-

tenzioso, decadenza, prescrizione eccetera per i tributi oggetto di sospensione in conseguenza a eventi straordinari (comma 1);

- il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo per la decadenza e la prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (comma 2);
- il divieto per l'agenzia della riscossione di notificare cartelle durante la sospensione (comma 3).

Il maxi emendamento ha previsto l'applicazione dei commi 1 e 3 con l'esclusione del comma 2. In base a tali modifiche, quindi, gli uffici non dovrebbero più beneficiare dei due anni (comma 2) per la notifica degli atti con scadenza entro il 31 dicembre 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Trova invece applicazione il comma 1 in base al quale la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori riguarda le stesse entrate oggetto di sospensione dei termini di versamento dei tributi e per un corrispondente periodo di tempo.

Si tratta ora di comprendere come possa applicarsi la proroga dei termini di accertamento, tenendo presente che l'articolo 12 non è mai stato oggetto di alcun chiarimento interpretativo. Innanzitutto, se la proroga dei termini decadenziali ai fini dell'accertamento deve riguardare le «stesse entrate» cui sono accordati maggiori tempi di versamento (e per un corrispondente periodo) pare debba farsi



VERSAMENTI

Lo stop per le attività dopo il 31 marzo 2019

La proroga per Iva e ritenute dipendenti sospesa per le scadenze del 16 aprile e del 16 maggio per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019 e prescindere da qualsiasi analisi sul fatturato. È quanto puntualizza l'agenzia delle Entrate nel vademecum del Dl 23/2020. Per tutti gli altri, la sospensione opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019. Il conteggio va fatto mese su mese, ossia marzo 2020 su marzo 2019 e aprile 2020 su aprile 2019.

— Mario Cerofolini
— Lorenzo Pegorin

Il testo integrale dell'articolo su: ntplustributi.ilssole24ore.com

riferimento esclusivamente alle imposte prorogate.

Sarebbero escluse ad esempio l'Ires ma anche l'Irpef se non limitatamente alle ritenute e anche per l'Iva si tratterebbe solo di quella autoliquidata e non di quella conseguente alla dichiarazione. Poiché la proroga dell'accertamento deve seguire la medesima tempistica della proroga dei versamenti di fatto saremmo di fronte a un differimento di qualche mese ed esclusivamente per alcuni tributi.

Occorre poi comprendere se tale proroga interessi solo i contribuenti che hanno versato in ritardo, beneficiando dei maggiori tempi accordati, o tutti indistintamente. Il buon senso porterebbe a concludere che riguardi solo i primi e non anche coloro che non hanno usufruito dei più ampi termini di versamento che altrimenti, ancorché per pochi mesi (almeno per il momento) sarebbero penalizzati.

È evidente che sono questioni delicate dalla cui interpretazione si rischia, alla ripresa delle attività, di generare numerosi contenziosi. È auspicabile che, prima, intervenga il legislatore. In ogni caso, la proroga dei due anni, inizialmente prevista a beneficio degli enti impositori dal Dl 18/2020, peraltro interpretata in modo esteso (circolare 8/2020), viene abrogata. Per le conseguenze che tutte le scadenze di rendite, accertamenti, liquidazioni e altro in corso (ad esempio, atti impositivi relativi alle dichiarazioni 2015) non subiscono più alcun differimento. Le attività degli uffici devono così essere compiute entro l'ordinaria scadenza.

LIBERALITÀ

Donazioni in natura, da sciogliere il nodo Iva

Acquisti per l'emergenza da assoggettare al regime di non imponibilità

Antonio Longo
Antonio Martino

È il regime Iva l'aspetto cruciale da affrontare in relazione alla nuova disciplina fiscale delle donazioni per l'emergenza Covid-19. L'articolo 66 del Dl 18/2020 ha introdotto un regime speciale per chi effettua nel 2020 erogazioni liberali di denaro o beni per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza. Alle persone fisiche e agli enti non commerciali sarà riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito del 30% dell'importo delle donazioni, fino a un massimo di 30mila euro. Per i titolari di reddito di impresa, persone fisiche e giuridiche, le erogazioni saranno interamente deducibili dal reddito soggetto a tassazione (anche ai fini Irap). Le donazioni devono essere destinate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni riconosciute.

Le Entrate, con la circolare 8/E, hanno chiarito che possono rientrare nel novero delle donazioni agevolabili anche quelle dirette a strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private coinvolte nella gestione dell'emergenza. Per le donazioni di denaro è sufficiente l'impiego di mezzi che assicurino la tracciabilità ed elicitino la finalità.

In caso di donazioni tramite piattaforme online di *donation crowdfunding* correrà accertarsi che queste opere in favore dell'ente beneficiario e conservino specificamente evidenza documentale di perfezionamento. Per le donazioni in natura, invece, bisogna prestare particolare attenzione alla valorizzazione dei beni donati, che deve risultare da una dichiarazione scritta del donatore.

Il nodo più importante da sciogliere resta però la mancanza di disposizioni agevolative ai fini dell'Iva per le donazioni in natura. Come chiarito nella circolare 8/E, il regime fiscale previsto dall'articolo 6, comma 15, della legge 133/99, che equipara le cessioni alla distruzione dei beni con conseguente non applicazione dell'Iva a valle e detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dal donante, può essere applicato solo ai prodotti alimentari e farmaceutici non più oggetto di commercializzazione. Pertanto, l'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dei donatori non risulterebbe, negli altri casi, detraibile. Inoltre, nessuna agevolazione è stata prevista per gli acquisti di macchinari e attrezzature per gli ospedali e gli altri enti impegnati nell'emergenza.

In considerazione dell'obiettivo del legislatore di incentivare la generosità delle tante imprese donatrici, alle cessioni gratuite di beni e alle prestazioni di servizi erogate gratuitamente nei confronti dei soggetti indicati andrebbe garantita in via eccezionale la non applicazione dell'Iva, fermo restando il diritto alla detrazione sugli acquisti. Inoltre, tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati con l'utilizzo delle donazioni in denaro per far fronte all'emergenza andrebbero assoggettati al regime di non imponibilità Iva.

Un tale intervento massimizzerebbe l'efficacia delle donazioni, che potrebbero essere impiegate per fornire con immediatezza i mezzi necessari a fronteggiare l'emergenza, senza penalizzare le imprese. Ciò troverebbe giustificazione nel fatto che queste erogazioni hanno per definizione carattere straordinario e temporaneo. Inoltre, il minor gettito derivante dalla sterilizzazione dell'Iva e delle altre indirette potrebbe essere considerato come un impiego diretto di risorse da parte dello Stato per finalità di natura pubblica in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza.

ADEMPIMENTI

Richieste di rimborsi alle Entrate anche tramite e-mail

Istanze e trasmissione di documenti semplificate per il coronavirus

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Con l'emergenza coronavirus, il Fisco diventa più tecnologico. Le procedure per i rimborsi possono viaggiare in via telematica, così come le richieste di certificati fiscali, di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati, e di abilitazione ai servizi telematici. Per la durata dell'emergenza sanitaria, l'agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per chiedere, anche tramite e-mail o per posta elettronica certificata (Pec), alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli uffici territoriali. Le richieste di rimborso delle imposte dirette, dell'Iva o di altre imposte indirette, possono quindi essere presentate tramite e-mail, Pec o raccomandata, inviando la seguente documentazione:

- l'atto firmato digitalmente o copia dell'atto sottoscritto con firma autografa;
- copia dell'istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente;
- documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso;
- copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l'accredito dei rimborsi possono essere comunicate alla stessa agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici, tramite raccomandata o tramite Pec, di uso esclusivo dell'interessato, trattandosi di attività non delegabile. Al riguardo, si ricorda che il servizio Fisconline è dedicato a tutti i contribuenti maggiori di anni 16, compresi i cittadini italiani residenti all'estero, le società e gli enti, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non sono già abilitati a Entratel. Quest'ultimo servizio è riservato ai contribuenti obbligati

LA SCADENZA DI GIUGNO

Acconti ridotti anche per i forfettari

Per la cedolare secca la misura resta al 95% Rebus rata di novembre

Luca De Stefani

Via libera pasticciata alla riduzione degli acconti previsionali per il 2020 dal 100% all'80% di quanto sarà dovuto per quest'anno, con la probabile esclusione per la cedolare secca e con la rubrica dell'articolo, che la introduce, che la prevede solo per la rata dell'acconto di giugno e non per quella di novembre.

Accanto previsionale 2020

Secondo l'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, solo per gli acconti dovuti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap per il 2020, non si applicheranno le sanzioni e gli interessi per l'omesso o insufficiente versamento, se l'importo versato sarà pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La riduzione della misura degli

acconti dovuti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap per il 2020 riguarda solo il metodo previsionale e non quello storico che segue la consueta percentuale del 100% dell'imposta relativa al periodo precedente. Se l'imposta da pagare a consuntivo per l'intero 2020 risulterà superiore rispetto a quella anticipata come acconto, non si sarà soggetti ad alcun tipo di sanzione o interesse per l'ulteriore importo da pagare a saldo (entro il 30 giugno 2020), solo se è stato utilizzato il metodo storico.

Ivie, Ivafe, forfettari, minimi Irap

Anche se la norma parla solo degli acconti dovuti per il 2020 per l'Irpef, l'Ires e l'Irap, la riduzione dal 100% all'80% dell'acconto previsionale si applica certamente anche alle seguenti imposte, che seguono le stesse regole dell'Irpef per determinare la percentuale dell'acconto:

- all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e all'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe) (articolo 19, commi 17 e 22, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);
- all'imposta sostitutiva per i con-

tribuenti minimi (circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, paragrafo 5);

- all'imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari (articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 4.4);
- all'Irap, con la particolarità che le modalità di calcolo non sono riferite solo alle disposizioni previste per l'Irpef, ma in generale a tutte le imposte sui redditi, cioè all'Irpef e all'Ires (articolo 30, comma 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Cedolare secca

Per la cedolare secca, invece, la misura dell'acconto 2020 con il metodo previsionale (come con quello storico) dovrebbe restare del 95% (85% per l'anno 2019, 95% dal 2020 al 2021), in quanto non è collegato a nessuna percentuale prevista per le imposte sui redditi. A prevederlo è l'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del Dlg 14 marzo 2011, n. 23. Quindi, in base a questa norma, la nuova percentuale dell'acconto previsionale dell'80% non dovrebbe applicarsi per la cedolare secca. Il conditionale è

d'obbligo, in quanto l'agenzia delle Entrate, lo scorso anno, ha disatteso la gerarchia delle fonti normative e con la risoluzione del 12 novembre 2019, n. 93/E, ha stabilito che anche gli acconti della cedolare secca debbano essere ripartiti, per i soggetti Iva, in due rate di uguale importo, in contrasto con l'articolo 7, comma 2, del provvedimento delle Entrate 7 aprile 2011, che prevede, ancora oggi, la ripartizione, per tutti i soggetti (anche quelli Iva), dell'acconto dell'imposta piatta tra il 40% per la prima rata e il 60% per la seconda (si veda Nt Plus Fisco del Sole 24 Ore del 2 dicembre 2019).

Acconti di giugno e di novembre

La rubrica dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, parla di «Metodo previsionale acconti giugno», nonostante il testo dell'articolo stesso faccia riferimento alla misura annuale dell'acconto. Dovrebbe trattarsi di un errore e si auspica una correzione in sede di conversione del decreto o un intervento delle Entrate per chiarire il contrasto normativo.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Si può saltare l'udienza per le conclusioni

Ammessa la comparsa telematica: così le parti evitano il rinvio

Antonino Porracciolo

L'emergenza legata al Covid-19 consente al giudice sia di saltare l'udienza di precisazione delle conclusioni sia, quindi, di invitare le parti a esporre le loro richieste finali direttamente nella comparsa conclusoria trasmessa per via telematica. Con il vantaggio per i contendenti di non vedersi rinviare l'udienza (e dunque la decisione della causa) in quei procedimenti civili che non rientrano nei pochi casi particolari (come i giudizi di adottabilità e le cause relative ad alimenti) per i quali i decreti legge 11 e 18 del 2020 prevedono eccezionalmente la trattazione in questo peri-

odo. È quanto emerge da un'interessante ordinanza del Tribunale di Bologna (giudice Antonio Costanzo) del 9 marzo.

La causa riguardava un giudizio monocratico istruito nel corso di quattro udienze, durante le quali il giudice aveva sentito l'attore, acquisito documentazione e disposto una consulenza tecnica d'ufficio. Il 4 dicembre 2019, dopo il deposito della relazione del professionista, il difensore del ricorrente aveva chiesto la decisione della causa, e il giudice aveva quindi rinviato l'udienza del 10 marzo per la precisazione delle conclusioni (articolo 189 del Codice di procedura civile).

Con l'ordinanza, il tribunale osserva che l'udienza per le conclusioni delle parti «risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice». Ma nel

caso in discussione, i «problemi pratici legati all'epidemia in atto» rendono opportuno il più ampio utilizzo del processo civile telematico, che consente al difensore di precisare le conclusioni «anche senza dover necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato».

In pratica, sarà sufficiente – si legge nell'ordinanza – «interpellare il difensore dell'unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un'apposita udienza». Ciò, peraltro, in linea con quanto previsto dalla normazione d'urgenza, che, «al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone», attribuisce ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di adottare particolari misure organizzative. Come, ad esempio, quella di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

si svolgano mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni, con la successiva pronuncia fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il Tribunale di Bologna ha dunque assegnato al difensore dell'attore un breve termine per l'invio telematico di una memoria riassuntiva contenente le sue conclusioni finali.

Così, essendo venuta meno la necessità di celebrare l'udienza del 10 marzo 2020, l'ordinanza ha stabilito che «non vi è ragione di disporre il rinvio d'ufficio» che il Dl 11/2020, in vigore al momento della pronuncia dell'ordinanza in esame, prevedeva per i procedimenti civili e penali pendenti sino al 22 marzo; termine poi spostato al 15 aprile dal Dl 18/2020 e adesso prorogato all'11 maggio dal Dl 23 dell'8 aprile 2020.

IN BANCA

Cambiali, termini bloccati fino al 30

Gli assegni presentati all'incasso devono essere pagati alla consegna

Angelo Busani

Dal 9 marzo al 30 aprile sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: lo stabilisce l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 23/2020. La sospensione opera sia a favore del debitore «principale» che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.

Si tratta, più precisamente, della sospensione dei termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo: quindi, un termine che era già in decorso al 9 marzo riprende a decorrere il 1° maggio (sommandosi il periodo già trascorso fino all'8 marzo a quello che correrà dopo il 30 aprile); un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà, invece, il suo decorso dal 1° maggio.

La norma avalla dunque la tesi (sostenuta più volte dal Consiglio nazionale dei notariati, in particolare nella risposta a quesito n. 94-2020P del 30 marzo 2020) che i Dpcm dell'8 e del 9 marzo 2020 avevano implicitamente esteso, dalla prima «zona rossa» all'intero territorio nazionale, la norma recante la sospensione dei «termini civilistici» (dal 22 febbraio al 31 marzo 2020) contenuta nell'articolo 10 del Dl 9/2020.

Se, dunque, un protesto è stato levato dopo il 9 marzo e fino all'8 aprile 2020, il protesto non deve

essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, non deve essere disposta d'ufficio la cancellazione. Quanto agli assegni (bancari e postali), dato che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento, la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l'assegno, ma riguarda il creditore, esentandolo pertanto dall'obbligo di presentare al pagamento l'assegno nell'ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini.

Quindi, dato che gli assegni non possono essere né post-dati né emessi «a vuoto» (e, cioè, in mancanza della occorrente provvista), ne consegue che se l'assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.

Se, però, l'assegno viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulta non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9 della legge 386/1990) il termine per l'iscrizione del suo nominativo nell'archivio tenuto dalla Banca d'Italia, il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell'assegno e il termine per la comunicazione nei suoi confronti della revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA